

Protocollo aggiuntivo n. 2
che modifica la Convenzione per l'unificazione
di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale
firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata
dal Protocollo fatto all'Aja il 28 settembre 1955

Concluso a Montreal il 25 settembre 1975

Approvato dall'Assemblea federale il 9 giugno 1987¹

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 9 dicembre 1987

Entrato in vigore per la Svizzera il 15 febbraio 1996

(Stato 14 agosto 2019)

I Governi sottoscritti,

considerando che è auspicabile modificare la Convenzione per l'unificazione di talune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929², emendata dal Protocollo fatto all'Aja il 28 settembre 1955³,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I
Emendamenti alla Convenzione

Art. I

La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente capitolo è la Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955.

Art. II

L'articolo 22 della Convenzione è soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

«Art. 22

1. Nel trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei confronti di ciascun passeggero è limitata alla somma di 16 600 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l'indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale della rendita non può superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il passeggero potrà fissare un limite di responsabilità più elevato.

2. a) Nel trasporto di bagagli registrati e di merci, la responsabilità del trasportatore è limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo,

RU **2003** 164; FF **1986** III 634

¹ Art. 1 cpv.1 lett. d del DF del 9 giu. 1987 (RU **2003** 156).

² RS **0.748.410**

³ RS **0.748.410.1**

a meno che non venga effettuata dal mittente al momento della rimessa dei colli al trasportatore una speciale dichiarazione di interesse alla consegna, con l'eventuale pagamento di una tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sarà tenuto a pagare fino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che essa è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna.

- b) Nel caso di perdita, deterioramento o ritardo nella consegna di una parte dei bagagli registrati o delle merci, o di ogni oggetto in essi contenuto, ai fini della determinazione del limite di responsabilità del trasportatore, sarà preso in considerazione solamente il peso totale del o dei colli in questione. Tuttavia allorché la perdita, il deterioramento o il ritardo nella consegna di una parte dei bagagli o delle merci, o di un oggetto in essi contenuto, pregiudica il valore di altri colli coperti dalla medesima bolla (di bagagli) o dalla stessa lettera di trasporto aereo, ai fini della determinazione del limite di responsabilità dovrà essere preso in considerazione il peso totale dei colli in questione.

3. In relazione agli oggetti di cui il passeggero mantiene la custodia, la responsabilità del trasportatore è limitata a 332 Diritti speciali di *Prelievo* per passeggero.

4. I limiti fissati dal presente articolo non hanno l'effetto di privare il tribunale della facoltà di concedere il rimborso, conformemente alla propria legge, di un'ulteriore somma corrispondente a una parte o alla totalità delle spese e di altri oneri processuali sostenuti dall'attore. La disposizione precedente non si applica allorché l'ammontare dell'indennizzo concesso, escluse le spese e altri oneri processuali, non supera la somma che il trasportatore ha offerto per iscritto all'attore entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui si è verificato il fatto che ha provocato il danno o prima della presentazione dell'istanza se questa è posteriore a tale lasso di tempo.

5. Le somme indicate in Diritti speciali di *Prelievo* nel presente articolo sono valutate in riferimento al Diritto speciale di *Prelievo* così come esso è definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme in monete nazionali si effettuerà, nel caso di istanza giudiziaria, secondo il valore calcolato in Diritti speciali di *Prelievo* di tali monete alla data della sentenza. Il valore, in Diritti speciali di *Prelievo*, di una moneta nazionale di un'Alta Parte Contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, è calcolato in base al metodo di valutazione adottato dal Fondo monetario internazionale alla data della sentenza per le proprie operazioni e transazioni. Il valore, in Diritti speciali di *Prelievo*, di una moneta nazionale di un'Alta Parte Contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato sulla base delle indicazioni fornite da tale Alta Parte Contraente.

Tuttavia gli Stati che non siano membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non consente di applicare le disposizioni dei commi 1, 2 a) e 3 dell'articolo 22, possono, al momento della ratifica o dell'adozione, o in qualsiasi altro momento successivo, dichiarare che il limite di responsabilità del trasportatore è fissato, nei procedimenti giudiziari sul proprio territorio, nella somma di 250 000 unità monetarie per passeggero per quanto riguarda il comma 1 dell'arti-

colo 22; di 250 unità monetarie per chilogrammo in relazione al comma 2 a) dell'articolo 22; di 5000 unità monetarie per passeggero per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 22. Tale unità monetaria corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale in questione. La conversione di tale somma in moneta nazionale sarà effettuata alla legislazione dello Stato in questione.»

Capitolo II

Campo di applicazione della Convenzione emendata

Art. III

La Convenzione emendata all'Aja nel 1955 e dal presente Protocollo si applica al trasporto internazionale definito all'articolo primo della Convenzione sia che i punti di partenza e di destinazione siano situati sui territori di due Stati parti del presente Protocollo, sia che essi si trovino sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo nel caso sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.

Capitolo III

Disposizioni protocollari

Art. IV

Tra le Parti del presente Protocollo, la Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e il presente Protocollo saranno considerati ed interpretati come un unico e medesimo strumento e saranno denominati Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975.

Art. V

Il presente Protocollo resterà aperto alla firma di tutti gli Stati, fino alla data della sua entrata in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo VII.

Art. VI

1. Il presente Protocollo sarà soggetto alla ratifica degli Stati firmatari.
2. La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955, comporta adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975.
3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia.

Art. VII

1. Allorché il presente Protocollo avrà raccolto le ratifiche di trenta Stati firmatari, esso entrerà in vigore tra questi Stati il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica. Nei confronti di ogni Stato che lo ratificherà successivamente esso entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica di tale Stato.

2. Al momento della sua entrata in vigore il presente Protocollo sarà registrato presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica Popolare di Polonia.

Art. VIII

1. Successivamente alla sua entrata in vigore il presente Protocollo resterà aperto all'adesione di ogni Stato non firmatario.

2. L'adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955, comporta adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975.

3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia e produrranno i loro effetti il novantesimo giorno successivo alla data del loro deposito.

Art. IX

1. Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunciarlo mediante una notifica inoltrata al Governo della Repubblica Popolare di Polonia.

2. La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione da parte del Governo della Repubblica Popolare di Polonia della notifica della denuncia.

3. Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione di Varsavia da parte di una di esse, in virtù dell'articolo 39 della suddetta Convenzione o la denuncia del Protocollo dell'Aja in virtù dell'articolo XXIV del suddetto Protocollo non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1955.

Art. X

Non sarà ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, tuttavia ogni Stato potrà in qualsiasi momento dichiarare, mediante notifica inoltrata al Governo della Repubblica Popolare di Varsavia che la Convenzione emendata dal presente Protocollo non si applicherà al trasporto di persone, merci e bagagli, effettuato per le proprie autorità militari a bordo di aeromobili immatricolati nel suddetto Stato e la cui intera capacità sia stata riservata da parte di tali autorità o per conto di esse.

Art. XI

Il Governo della Repubblica Popolare di Polonia comunicherà sollecitamente a tutti gli Stati parti della Convenzione di Varsavia o della suddetta Convenzione emendata, nonché a tutti gli Stati che firmeranno il presente Protocollo o che vi aderiranno, e all'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile, la data di ogni firma, la data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, la data di entrata in vigore del presente Protocollo nonché tutte le altre informazioni utili.

Art. XII

Tra le Parti del presente Protocollo che siano anche Parti della Convenzione complementare alla Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 1961⁴ (qui appresso denominata «Convenzione di Guadalajara») ogni riferimento alla «Convenzione di Varsavia» contenuto nella Convenzione di Guadalajara si applica alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975, nel caso in cui il trasporto effettuato in virtù del contratto menzionato al paragrafo b) dell'articolo primo della Convenzione di Guadalajara sia regolato dal presente Protocollo.

Art. XIII

Fino al 1° gennaio 1976 il presente Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile; successivamente e fino alla sua entrata in vigore in virtù dell'articolo VII, presso il Ministero degli Affari Esteri del Governo della Repubblica Popolare di Polonia. L'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile comunicherà sollecitamente al Governo della Repubblica Popolare di Polonia ogni firma e la data di essa, durante il periodo in cui il Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile.

⁴ RS 0.748.410.2

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Montreal il 25 settembre dell'anno 1975, in quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa. In caso di divergenze, farà fede il testo in francese, lingua nella quale era stata redatta la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 14 agosto 2019⁵

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Argentina	14 marzo	1990	15 febbraio	1996
Azerbaigian	24 gennaio	2000 A	23 aprile	2000
Bahrein	12 marzo	1998 A	10 giugno	1998
Bosnia e Erzegovina	3 marzo	1995 S	15 febbraio	1996
Brasile	27 luglio	1979	15 febbraio	1996
Canada	17 novembre	1995	15 febbraio	1996
Cile	19 maggio	1987	15 febbraio	1996
Cipro	10 novembre	1992	15 febbraio	1996
Colombia	20 maggio	1982	15 febbraio	1996
Croazia	14 luglio	1993 S	15 febbraio	1996
Cuba*	21 aprile	1998 A	20 luglio	1998
Danimarca	29 giugno	1983	15 febbraio	1996
Egitto	17 novembre	1978	15 febbraio	1996
Estonia	16 marzo	1998 A	14 giugno	1998
Etiopia	14 luglio	1987	15 febbraio	1996
Finlandia	17 giugno	1980	15 febbraio	1996
Francia	11 febbraio	1982	15 febbraio	1996
Ghana	11 agosto	1997	9 novembre	1997
Giordania	2 settembre	1999 A	1° dicembre	1999
Grecia	12 novembre	1988	15 febbraio	1996
Guatemala	30 maggio	1997	28 agosto	1997
Guinea	12 febbraio	1999 A	12 maggio	1999
Honduras	15 febbraio	1996 A	15 maggio	1996
Iran	16 febbraio	2016 A	16 maggio	2016
Iraq	18 ottobre	2002 A	16 gennaio	2003
Irlanda	27 giugno	1989	15 febbraio	1996
Israele	16 febbraio	1979	15 febbraio	1996
Italia	2 aprile	1985	15 febbraio	1996
Kenya	6 luglio	1999 A	4 ottobre	1999
Kuwait	8 novembre	1996	6 febbraio	1997
Libano	4 agosto	2000 A	2 novembre	2000
Macedonia del Nord	1° settembre	1994 S	15 febbraio	1996
Marocco	26 settembre	2012	25 dicembre	2012
Messico	18 maggio	1984	15 febbraio	1996
Montenegro	1° aprile	2008 S	3 giugno	2006
Niger	15 febbraio	1996 A	15 maggio	1996
Norvegia	4 agosto	1983	15 febbraio	1996

⁵ RU 2003 164, 2007 4417, 2012 391 e 2019 2651.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore		
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)			
Nuova Zelanda*	3 dicembre	1999 A	2 marzo	2000	
Tokelau	3 dicembre	1999	2 marzo	2000	
Oman	15 febbraio	1996 A	15 maggio	1996	
Paesi Bassi*	7 gennaio	1983	15 febbraio	1996	
Aruba	7 gennaio	1983	15 febbraio	1996	
Curaçao	7 gennaio	1983	15 febbraio	1996	
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	7 gennaio	1983	15 febbraio	1996	
Sint Maarten	7 gennaio	1983	15 febbraio	1996	
Perù	4 luglio	1997 A	2 ottobre	1997	
Portogallo	7 aprile	1982	15 febbraio	1996	
Regno Unito*	5 luglio	1984	15 febbraio	1996	
Akrotiri e Dhekelia	5 luglio	1984	15 febbraio	1996	
Anguilla	5 luglio	1984	15 febbraio	1996	
Bermuda	5 luglio	1984	15 febbraio	1996	
Gibilterra	5 luglio	1984	15 febbraio	1996	
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	5 luglio	1984	15 febbraio	1996	
Guernesey	5 luglio	1984	15 febbraio	1996	
Isola di Man	5 luglio	1984	15 febbraio	1996	
Isole Caimane	5 luglio	1984	15 febbraio	1996	
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)	5 luglio	1984	15 febbraio	1996	
Isole Turche e Caicos	5 luglio	1984	15 febbraio	1996	
Isole Vergini britanniche	5 luglio	1984	15 febbraio	1996	
Jersey	5 luglio	1984	15 febbraio	1996	
Montserrat	5 luglio	1984	15 febbraio	1996	
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	5 luglio	1984	15 febbraio	1996	
Terra antartica britannica	5 luglio	1984	15 febbraio	1996	
Territorio britannico dell'Oceano Indiano	5 luglio	1984	15 febbraio	1996	
Serbia	18 luglio	2001 S	15 febbraio	1996	
Slovenia	7 agosto	1998 S	15 febbraio	1996	
Spagna	8 gennaio	1985	15 febbraio	1996	
Svezia	28 giugno	1978	15 febbraio	1996	
Svizzera	9 dicembre	1987	15 febbraio	1996	
Togo	5 maggio	1987	15 febbraio	1996	
Tunisia	28 maggio	1985	15 febbraio	1996	

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Uzbekistan	27 febbraio	1997 A	28 maggio	1997
Venezuela	14 luglio	1978	15 febbraio	1996

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo delle stesse può essere consultato sul sito Internet dell'Organisation Internationale de l'Aviation Civile (OACI): www.icao.int/ > Français > Recueil des traités > Current lists of parties to multilateral air law treaties, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
